

## AVVISO

### di notificazione a mezzo pubblici proclami

Autorizzata con Decreto del Presidente del TAR Lazio Sezione Terza bis n.4259/2019 pubblicato in data 29 novembre 2021 nell'ambito del giudizio rubricato al numero di registro generale 7836/2019

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando

**Autorità giudiziaria:** Tar Lazio Roma sezione terza bis ;

**Numero di registro generale :** 7836/2019

**Nominativi dei ricorrenti :** Lo Bue Giuseppe C.F. LBOGPP81D28G273J, Cala' Tiziana C.F. CLATZN72M59G273E, Fascella Concetta C.F. FSCCCT63D52B315P, Sardo Concetta Paola C.F. SRDCCT71S46A089L, Guadagnino Maurizio C.F. GDGMRZ73L11M088N, Montalbano Maria Cristina C.F. MNTMCR69T51A089W, Izzo Rosa C.F. ZZIRSO75M46G273M, Adamo Giovanna C.F. DMAGNN76H63A089; M, Rinaldi Francesca C.F. RNLFNC61A61F900Y, Maddalena Carmen Silveria C.F. MDDCMN79T61F065C, Giuliana Maria Teresa C.F. GLNMTR67P57B429N, Grasso Nicola C.F. GRSNCL68S16C351I, Chiarenza Vincenzo C.F. CHRVCN58D20Z103S, Genuardi Eucarpio C.F. GNRCRP80AQ07H269H, Maniaci Maria Tindara C.F. MNCMTN77R60B198N, Pidala' C.F. PDLFNC75E16E674 rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P68AO89R , **Federico** Maria Luana C.F. FDRMLN74B56D960B, unitamente e/o disgiuntamente con l'avv . Marco D'Aleo del foro di Gela CF: DLAMRC77E06F065K , **Pizzo** Francesca Milena C.F. PZZFNC75H44D960F, unitamente e/o disgiuntamente con l'avv. Marco D'Aleo del foro di Gela CF: DLAMRC77E06F065K , **Tabbi' Rocco** C.F. TBBRCC69R14B302Q, unitamente e/o disgiuntamente con l'avv .Marco D'Aleo del foro di Gela CF: DLAMRC77E06F065K come da procura alle liti apposta in calce al ricorso ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nadia Spallitta sito in Palermo Piazza Lolli n. 15.

**Amministrazione intimata :** -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore ; -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per il Personale scolastico pro-tempore ; - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore ; -Commissione di esami in persona del Presidente pro tempore

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Sottocommissione di esami n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,  
Sottocommissione di esami n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,  
Sottocommissione di esami n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore  
,Sottocommissione di esami n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,  
Sottocommissione di esami n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
Sottocommissione di esami n. 20, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
  
Sottocommissione di esami n. 21, in persona del legale rappresentante tempore;  
  
Sottocommissione di esami n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore -  
Sottocommissione di esami n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
Sottocommissione di esami n. 24, in persona del legale rappresentante pro-  
Sottocommissione di esami n. 25, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore,Sottocommissione di esami n. 29, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore; Sottocommissione di esami n. 35, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore Sottocommissione di esami n. 36, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore

## **Provvedimenti impugnati :**

### **Nel ricorso introduttivo NRG 7836/2019**

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data, recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio

nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell’aula e/o laboratorio dell’Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

-in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati

che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

- Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

#### **e nel primo ricorso per motivi aggiunti**

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-laddove occorra del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca  
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.940 del 18/6/2019  
-dei verbali di correzione delle prove scritte delle sottocommissioni 5,11,14, 20,21,22,23,24,25, 29, e 36 ed in particolare :-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Adamo Giovanna e della relativa valutazione; -del verbale relativo alla prova scritta della prof. Ssa Calà Tiziana e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta del prof. Charenza Vincenzo e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Genuardi Eucarpio e della relativa valutazione – del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Fascella Concetta e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maria Luana e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Giuiana Maria Teresa e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta del prof. Grasso Nicola e della relativa valutazione -del verbale relativo alla prova scritta del prof. Guadagnino Maurizio e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta della prof. Ssa Izzo Rosa e della relativa valutazione –verbale relativo alla prova scritta del prof.Lo Bue Giuseppe e della relativa valutazione – verbale relativo alla prova scritta della prof. Maniaci Maria Tindara e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta della prof. Montalbano Maria Cristina e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta del prof. Pidalà Francesco e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Rinaldi Francesca e della relativa valutazione –del verbale relativo alla prova scritta del prof.Tabbì Rocco e della relativa valutazione

**Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti**

-dei verbali delle sottocommissioni nn.3 e 35 ;  
del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Sardo Concetta Paola e della relativa valutazione; - del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Pizzo Francesca Milena e della relativa valutazione; -del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa

Maddalena Carmen Silveria e della relativa valutazione; -dei verbali delle sottocommissioni in cui erano presenti componenti incompatibili

-Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico con il quale è approvata in via definitiva e rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019,

- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.

-laddove occorra decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019

-delle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.

-della [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#)

-Dei successivi avvisi per Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio.

-Del DPR del 23 agosto 2019 di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 1984 dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito con DDG 1259/2017

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti:

-del Decreto del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1357 del 12 agosto 2021

-dell'allegato al DD 1357/2012 contenente la graduatoria interamente rettificata

-Laddove occorra degli avvisi per ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce o rettifiche

-laddove occorra della nota dell'USR Sicilia 12895/2020 , e relativi allegati, n.54 del 9/4/2020 e relativi allegati; n. 15653/2020 e relativi allegati come rettificati con DD 1357/2021

Del provvedimenti non noti ai ricorrenti con i quali sono stati validati e comunque utilizzati i risultati della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle prove

**Nonché per il ricorso introduttivo e per i ricorsi con motivi aggiunti con le seguenti richieste :**

**per l'accertamento**

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , anche con riserva, alla prova orale, , anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei



ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione,

-Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

### **Sunto dei motivi del ricorso introduttivo :**

**I)violazione dell'obbligo della simultaneità della prova ; violazione dell'art.8 del bando ; ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell'art.97 cost**

Preliminarmente viene in rilievo la violazione del principio di simultaneità della prova e di unicità del concorso , in quanto i candidati sardi hanno espletato il concorso a distanza di circa due mesi , il 13 dicembre 2019 , e dopo avere avuto accesso ai parametri ed alla bibliografia concorsuale pubblicata il 17 ottobre 2018, potendo quindi meglio calibrare le rispettive prove. Si tratta di un ingiustificata disparità di trattamento in quanto alcuni candidati sono stati sostanzialmente avvantaggiati dal rinvio delle prove concorsuali e ciò in violazione anche del bando

**II) violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.**

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. Le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013

Invero : : *“una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la*

*radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. ... Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i concorrenti. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello di regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale principio costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate... Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”*

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi). Dello stesso tenore numerose altre decisioni (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre) Ed ancora : “ le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice

*in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008 ; si veda anche TAR Lazio Sezione Prima Quater n. 1989/2018); similmente :[Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331](#) [Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571](#))*

**Al riguardo si ricorda anche che** con la decisione n.15/2015 del 5.01.2015 il Consiglio di Stato, sez.VI, ha posto in evidenza che *“nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ”.* ([Tar Amministrativo Regionale Lazio – sez. I quater – sentenza n. 1988 del 21-02-2018](#))

Per il Consiglio di Stato risulta, infine violato l'anonimato ogni qualvolta la commissione o un componente del comitato di vigilanza , siano messi in condizione in condizione di conoscere e collegare il candidato con il codice anonimo del suo elaborato “(**Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 giugno – 24 settembre 2015, n. 4474**)

2.Orbene nella fattispecie sussistono numerosi elementi che inficiano il predetto principio dell'anonimato come ricordato nella parte in fatto:

a).Al momento della registrazione contenente i dati anagrafici del candidato veniva assegnato un codice di iscrizione , utilizzato per l'assegnazione delle aule. In altri termini si poteva conoscere, prima della prova, l'aula in cui i candidati avrebbero svolto la prova ; tra l'altro gli stessi, venivano assegnati aula per aula, e registrati con nome e cognome secondo ordine alfabetico .

**Sostanzialmente già in questa fase erano individuabili i dati anagrafici dei candidati sulla scorta del codice di iscrizione e dell'assegnazione alla scuola ed all'aula.**

Tra l'altro essendo i candidati assegnati alle aule per ordine alfabetico , dal momento che la raccolta dei plichi avveniva aula per aula, era più facile e possibile rintracciare la prova di ciascun candidato.

b).**I candidati venivano ammessi alla prova concorsuale previa esibizione del documento di identità e del codice fiscale** ed i responsabili d'aula provvedevano ad annotare per ciascun candidato gli estremi del documento di riconoscimento in apposito registro, informatico per cui era conoscibile l'identità dei candidati all'interno dell'aula .

**Tra l'altro i documenti venivano consegnati al comitato di vigilanza**

c). **Il candidato compilava obbligatoriamente la scheda anagrafica e la sottoscriveva innanzi al responsabile d'aula unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei propri dati anagrafici , ed alla corrispondenza del codice “anonimo” , per cui i responsabili d'aula potevano facilmente ricondurre l'elaborato contenente le risposte al candidato, e comunque associare il codice “anonimo” al candidato .**

In altri termini i candidati sottoscrivevano, davanti al responsabile d'aula o al componente del comitato di vigilanza, la scheda anagrafica ed il codice anonimo, per cui era facilmente riconducibile per il responsabile d'aula, il codice anonimo al candidato.

d)I candidati venivano quindi invitati ad apporre, in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, **la propria firma sul modulo del codice personale anonimo** da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata.

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente, innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre, prima quello contenente il nominativo, poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto, per cui in sede di attribuzione del punteggio ben poteva capitare che si estraesse prima il nominativo del candidato. In ogni caso anche il codice anonimo era sottoscritto

Invero anche terminata la prova i candidati venivano invitati, in presenza del responsabile d'aula a sottoscrivere nuovamente il modulo anonimo sotto la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell'applicativo a conclusione della prova”. Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell'anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta veniva sottoscritto in presenza del responsabile d'aula ed in quanto lo stesso anonimato veniva violato dalla sottoscrizione.

e)Non era vietato inoltre trascrivere il codice anonimo. Orbene conoscendo il codice anonimo era possibile risalire al candidato; in sintesi **ogni candidato era in condizione (potendo memorizzare o trascrivere il proprio codice) di far conoscere e comunicare**

**ai componenti stessi della commissione e comunque all'esterno il codice abbinato al modulo di risposte**

**f)** al fine di garantire l'anonimato la procedura avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione dei punteggi agli elaborati individuati per codice anonimo, con relativa pubblicazione dei risultati; in una seconda fase abbinare i codici anonimi ai candidati . Invece in questa fattispecie la procedura è stata quanto meno confusa e poco chiara : i codici anonimi sottoscritti ed inseriti insieme alla scheda anagrafica nella stessa busta . La busta non siglata né timbrata ( e quindi sostituibile ); lo scioglimento dell'anonimato avvenuto con abbinamento dei codici fiscali con il codice anonimo –sottoscritto- (?) (si veda verbale del 26/3/2019), operazione che presupponeva già la conoscenza del codice fiscale e quindi del candidato e la riferibilità allo stesso dell'elaborato; lo scioglimento dell'anonimato avvenuto in data 25 e 26 marzo- in modo poco chiaro – e l'assegnazione dei punteggi ai candidati successivamente con pubblicazione degli ammessi all'orale in data 27 marzo ; la mancanza di notizie per più di un mese e quindi l'assegnazione dei punteggi agli esclusi in data 8 maggio

Inoltre in sede di correzione degli elaborati le commissioni procedevano per assegnare il punteggio con l'apertura delle buste; senonchè il codice anonimo era sottoscritto per cui non poteva essere rispettato l'anonimato.

In sintesi per le modalità di svolgimento della prova ed in relazione come disciplinate I commissari, ( o I component del comitato di vigilanza) anche prima delle correzioni hanno avuto ampiamente la possibilità di collegare l'elaborato al candidate conoscendo direttamente sia la scheda anagrafica, che il codice anonimo sottoscritto in loro presenza, ed inoltre verificare la corrispondenza tra la scheda anagrafica , il codice 14rocla e quindi l'identità del concorrente , con il codice anonimo peraltro sottoscritto ricollegato all'elaborato . Il tutto tra l'altro inserito in unica busta non siglata e non timbrata

**III) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost**

La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato. Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ". Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100. Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

**Sunto dei motivi del primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 4 luglio 2019)**

**I) violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost ; violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.**

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. Le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013 e da successiva giurisprudenza pacifica dei giudizi amministrativi , già richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio

Orbene dall'analisi dei documenti acquisiti dopo l'8 maggio ed a seguito di accesso agli atti emergeva , per tutti i ricorrenti che :

1.Non c'era coincidenza tra le date del verbale di correzione delle prove scritte e la data di creazione del relativo file , per cui non si comprende chi ed a quale titolo sia intervenuto operando con il file anche per modificarlo, dopo la data di correzione della prova scritta e dopo la chiusura del verbale

2.non c'era coincidenza neanche tra la data del verbale di correzione della prova e la data di creazione dei file relativi alle griglie di valutazione ; ancora una volta non si comprende chi ed a quale titolo abbia avuto accesso ai documenti informatici, e sia intervenuto per creare o modificare il file, in data successiva alla correzione e redazione della griglia di valutazione, a verbale chiuso .

3. i file relativi alla prova scritta risultavano per tutti i candidati creati in data 26 marzo , data successiva rispetto al verbale di correzione della prova . Si tratta della stessa data di scioglimento dell'anonimato ; senonchè il verbale di scioglimento dell'anonimato **si chiudeva alle ore 12,25**, tutti gli atti venivano conservati e chiusi a chiave con lucchetto in appositi locali e le chiavi venivano riposte in buste sigillate e sottoscritte –come si legge nel relativo verbale del 26 marzo 2019 - . Tuttavia i file delle prove scritte **risultavano creati o modificati in orari successivi a quello di chiusura del verbale di scioglimento dell'anonimato (ore 15, ore 16 etc )**

Non si comprende allora chi ed a quale titolo abbia lavorato e perché , sugli elaborati e li



abbia creati o , modificati in orario successivo tra l'altro a quello di scioglimento dell'anonimato. Ne deriva in primo luogo la violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa , l'irritualità delle procedure seguite e sicuramente la violazione del principio dell'anonimato in quanto anche dopo la chiusura dei verbali di correzione delle prove scritte si registrava un accesso ai documenti informatici dei candidati. La situazione appare ancora più anomala solo che si consideri che dalla data di scioglimento dell'anonimato – per cui era immediato associare al candidato il suo voto – passavano circa tre mesi per acquisire i risultati ed i voti ottenuti , voti che per i candidati che avevano superato la prova scritta, peraltro non venivano mai pubblicati con ulteriore violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa .

4. Tutti i file -nella schermata proprietà riportavano già al momento della correzione delle prove scritte e quindi prima dello scioglimento dell'anonimato, il codice fiscale di ciascun candidato . Orbene avendo il codice fiscale, la commissione ben poteva risalire al candidato stesso . In altri termini già in sede di correzione degli elaborati era possibile associare il compito, al candidato con evidente violazione dell'anonimato . Del resto che la commissione avesse già il codice fiscale di ciascun concorrente era desumibile dallo stesso verbale di scioglimento dell'anonimato in quanto l'associazione con il codice anonimo avveniva proprio in relazione al codice fiscale . Su questo argomento del resto lo stesso Tar Lazio interviene con ordinanza del 4 giugno 2019 .

5. La sottocommissione 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato

6. Nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia

informatica ). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi .

Orbene da quanto dedotto emerge con evidenza la palese violazione del principio dell'anonimato. Invero :*“una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”*

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).

Ed infatti “....nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell’anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico ( Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Ed ancora :. *Anche se l’attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell’elaborato di ciascun candidato, l’anonimato dell’elaborato (cioè la non identificabilità dell’autore prima dell’attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell’esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che – quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie – non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell’elaborato, identificandone l’autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall’identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo....., sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E’ appena il caso di aggiungere che la regola dell’anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell’imparzialità amministrativa”* (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre) Ne deriva l’illegittimità della procedura seguita ed il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prova orale per garantire parità di trattamento

**II)sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell’art.97 cost**

1. La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato. Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”.

Invero la sottocommissione n. 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato e disparità di trattamento rispetto al comportamento tenuto da altre sottocommissioni .

Del resto è singolare , a riprova del vizio del procedimento seguito, che in data 20 e 24 maggio, dopo lo scioglimento dell'anonimato l'elenco venisse modificato per presunti errori materiali e venivano inseriti nuovi nominativi prima non inclusi nell'elenco .Non si ha notizia di alcun possibile ricorso che abbia fatto riaprire le procedure di correzione delle prove e che possa avere portato alla modifica dell'elenco del 27 marzo 2019 . Non vengono neanche indicati i presunti errori materiali , né in quale sede siano stati rilevati. Anche per questo aspetto è evidente la violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr

Inoltre nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da

analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica ). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi . In ogni caso la procedura risulta viziata essendo sistematicamente mutata la metodologia delle commissioni spesso modificate in corso di correzione dei compiti.

Invero numerose sottocommissioni modificavano la loro composizione durante la correzione delle prove , alterando quindi i criteri e le metodologie seguite dalle precedenti sottocommissioni . Ancora una volta la procedura appare irrituale ed in violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, che presiedono all'azione amministrativa.

2. Sull'argomento era intervenuta anche interrogazione parlamentare (Interrogazione del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti)

3.Circa la trasparenza e la correttezza della procedura seguita si osserva che da notizie di stampa (che si allegano) si è appreso di un esposto agli uffici giudiziaria per la compresenza (da accertare) di componenti delle sottocommissioni contestualmente presso le commissioni e presso altre istituzioni , nonché di posizioni di conflitto di interessi e di incompatibilità in cui sarebbero incorsi taluni componenti delle sottocommissioni Anche per questo aspetto quindi l'intera procedura appare viziata

4.Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

**Sui motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti (4 ottobre)**

**a)Premesso che il TARS è intervenuto sulla vicenda**

**-sulle sentenze del TAR Lazio sezione terza bis 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n,8655/2019 –sull’annullamento del concorso.**

**Con due successive sentenze del Tar Lazio sezione terza bis del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n,8655/2019 venivano accolti i ricorsi proposti da due docenti esclusi per i seguenti motivi :** *“Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso. In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle*

*Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.<sup>12</sup> Al riguardo, deve essere sottolineato che: a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.*

*b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere*

*nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;*

*c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;*

*d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).”*

Il concorso veniva pertanto annullato

#### **b)sulle decisioni del CDS**

Senonchè il Cds su ricorso proposto dal MIUR avverso la predetta decisione, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva con ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 le due sentenze, per cui il concorso proseguiva con le prove orali e si definiva con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblicata in data 1 agosto 2019, e rettificata con nuovo provvedimento del 6 agosto 2019

Orbene la predetta graduatoria del 7 agosto 2019 è illegittima e deve essere annullata per i seguenti motivi di

#### **I)rinvio- illegittimità' derivata**

preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa



sede – Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con ricorso per motivi aggiunti . Trattandosi di atti successivi e consequenziali al provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza

necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520). **II) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost ; violazione del d.m. n. 96/2016 ; violazione dell'art.15 e dell'art. 16, co. 2, lett. d) del d.m. 3 agosto 2017 n. 138, violazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'art. art.51 cpc. Eccesso di potere, sviamento di potere . carenza dei presupposti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della p.a.. ingiustizia manifesta.**

Preliminarmente si osserva la violazione degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al

corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” ai sensi dei quali la carica di commissario è incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano e lo era al momento della nomina da parte del MIUR di Commissario, in seno al presente concorso, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti. Inoltre il Dott. Marcucci ha svolto anche attività formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso.

Ne deriva altresì l'invalidità delle operazioni della sottocommissione 12 alla quale il dott. Marcucci ha preso parte. A ciò si aggiunga che due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, entrambi incompatibili per avere svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. A ciò si aggiunga che anche il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto era

incompatibile –come si è appreso successivamente da notizie di stampa – e come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall’incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: “PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto” . Ugualmente il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si trovava in condizione di incompatibilità per cui lo stesso ha rassegnato le sue dimissioni dopo la data del 25 gennaio 2019, per la presenza di un candidato entro il quarto grado tra i candidati .

Con il Decreto n.89 del 04 febbraio 2019 lo stesso è stato sostituito .

Entrambi i componenti avevano partecipato alla riunione plenaria del 25 gennaio 2019 , inficiando anche tutti gli atti successivi, con invalidità derivata anche delle prove orali e dei provvedimento di assunzione nei ruoli dello Stato posti in essere in esecuzione di atti assolutamente illegittimi .

Né può esservi alcun dubbio sulla presenza , certificata anche dal TAR Lazio con le citate decisioni e desumibile dal verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: “partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i i commissari incompatibili .Orbene è di tutta evidenza, come ha già accertato il TAR Lazio che l’attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, che hanno

condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni. Tra l'altro la Commissione, con la presenza di commissari in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi al punto ha esaminato e validato le domande in lingua straniera della prova scritta operazione. In particolare i commissari hanno avuto accesso all'area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per le domande in lingua straniera. Pertanto l'invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, con illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Invero sia l'esito delle prove scritte che delle prove orali è stato certificato da una Commissione che al suo interno aveva componenti incompatibili ed in conflitto di interessi, con illegittimità di tutte le operazioni concorsuali svolte e degli atti conseguenti di esclusione degli odierni ricorrenti e di proclamazione dei vincitori. In altri termini sia la graduatoria degli scritti che quella dei vincitori del concorso, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, sono inficiate per i vizi legati alla posizione insanabile di conflitto di interessi ed incompatibilità dei predetti componenti presenti nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019, nonché componenti Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione, Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, i cui verbali tra l'altro sono stati oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti e che risultano illegittimi anche per la presenza in posizione conflittuale e di incompatibilità insanabile dei predetti componenti e per illegittimità derivata.

Correttamente quindi il TAR Lazio, sezione terza bis con due successive sentenze del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 –così si era già espresso sulla questione

annullando il concorso). "Ne consegue l'invalidità derivata anche degli atti successivi , delle prove orali , svolte da componenti in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi , del provvedimento di autorizzazione all'assunzione e degli atti conseguenti

### **III) violazione dell'anonimato .**

Come si desume dall'analisi dei verbali , alcuni dei quali acquisiti solo i tempi recenti e tra questi anche quelli dei docenti Sardo, Pizzo Maddalena, le commissioni erano in grado di conoscere il codice fiscale del candidato in sede di correzione delle prove scritte, che compariva nella cartella di file sub "proprietà" , per cui per non veniva affatto rispettato il principio dell'anonimato e comunque lo stesso veniva inficiato da una procedura che metteva a rischio la parità di trattamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo facilmente l'accesso ai dati personali del concorrente. Ugualmente la procedura appariva viziata ed anomala anche alla luce del fatto che dopo l'orario di chiusura dei lavori delle singole Sotto-Commissioni risultavano ulteriori accessi ai file delle prove dei candidati . Dalla violazione dell'anonimato durante la fase concorsuale e quindi dall'illegittimità della graduatoria e dell'elenco degli ammessi alla prova orale deriva anche l'illegittimità derivata della graduatoria dei vincitori di concorso .

Con riferimento alla prova orale si rappresenta in particolare che le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove orali prestabilito con l'indicazione del nominativo dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno. Sostanzialmente, con violazione del principio dell'anonimato e del principio di imparzialità, e trasparenza le domane pr le prove orali sono state elaborate conoscendo già l'identità dei singoli candidati .

**IV) violazione di legge: art.11, 12 e 13 del decreto 3 agosto 2017, n. 138 del miur, violazione lex specialis: art.9 e 10 del bando, eccesso di potere: fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione el'art. 97 cost.**

L'art.13 del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica", al terzo comma prevede che: *"I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2."*

Il bando all'art.10 ("Prova orale") stabilisce al comma 6 che : *"La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte."*

In virtù di dette norme i quesiti per la prova orale dovevano essere determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni. Tale previsione oltre che al dettato normativo risponde anche ai principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Le 37 sottocommissioni , in altri termini dovevano garantire una valutazione dei candidati alla prova orale simile, e uniforme, e si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, che i quesiti da sottoporre ai singoli candidati. Invece le domande sono state sottoposte direttamente dalle Sottocommissioni, senza garanzia di parità di trattamento ed imparzialità ed in violazione delle citate disposizioni. Del resto dall'analisi del prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione emerge l'enorme differenza delle percentuali di ammessi e vincitori e di esclusi , sintomo evidente delle difformità dei criteri assunti da ciascuna sottocommissione , come del resto già sottolineato nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti ai cui motivi si rinvia anche in questa sede, in relazione anche alle precedenti prove. Ulteriore ricaduta riguarda le griglie di valutazione mancanti dei parametri valutativi uniformi e congrui e inidonee a far conoscere il ragionamento seguito,

i parametri ed i riferimenti valutativi applicati , la reale motivazione del voto finale unico assegnato .

**V)violazione della l.241/1990 e dell'art.97 cost. disparità di trattamento ; contraddittorietà**

La graduatoria dei vincitori presenta ulteriori vizi . Ed invero da un lato n.75 candidati vengono ammessi con riserva e non sono considerati vincitori in quanto destinatari di altrettante ordinanze cautelari dei giudici amministrativi, il cui giudizio è sospeso in quanto in itinere mentre gli altri 3700 vengono considerati vincitori a pieno titolo o comunque inseriti nella graduatoria di merito senza alcuna riserva .Orbene tale procedura è illegittima in quanto nessuno dei candidati

**Sui motivi del terzo ricorso per motivi aggiunti (ottobre 2021)**

**I)rinvio ; illegittimità derivata, violazione dell'art. 97 cost e del dlvo 165/2001**

Preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa sede e si contesta il nuovo provvedimento di approvazione della graduatoria ed il relativo elenco rettificato allegato , per illegittimità derivata, per nullità degli atti impugnati. Inoltre si osserva che l'elevato numero di ricorsi che ha investito questo concorso, molti dei quali accolti dal TAR Lazio, è la prova più evidente delle disfunzioni e delle violazioni che hanno caratterizzato questa procedura .

**II)violazione dell'anonimato ; violazione degli artt.3 e 97 cost ; del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487**

Dall'analisi dei verbali delle prove scritte dei singoli ricorrenti , la cui verifica è stata condotta con l'ausilio di esperto informatico emerge quanto segue:

1. il candidato Lo Bue Giuseppe (sottocommissione 23 ) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5695 **accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 14 febbraio 2019 ;** il file relativo alla prova scritta era creato alle ore 15:17:19 e **veniva rinominato alle ore 15:17:40 con il codice fiscale del candidato (LBOGPP81D28G273J SV) e con il titolo 14 .** La Commissione quindi prima dello scioglimento dell'anonimato era in grado di ricollegare la prova scritta al nominativo del

candidato . Inoltre la rinomina ad orario diverso dimostra che il file non era immodificabile. Tra l'altro il verbale della sottocommissione 23, che si era riunita il 14 febbraio 2019 , veniva creato in PDF solo in data 15/3/2019 , quindi successivamente e rinominato , modificato e salvato alle ore 20:23:43 con il codice fiscale del candidato , quando le operaizoonid ella commissione si erano concluse da giorni .

L'anonimato veniva sciolto in data 26 marzo 2019 alle ore 12.25 con chiusura dei lavori e dei relativi atti con tanto di lucchetto e serratura nella stanza 521 –come da relativo verbale; tuttavia in data 26 marzo 2019, **in orario successivo alla chiusura informatica delle operazioni** , il file relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato risultava modificato alle ore 16:09 , e ciò a dimostrazione del fatto che il sistema informatico non garantiva alcuna sicurezza rispetto alla sua accessibilità ed alla modificabilità dei dati (all 1 documenti informatici di Lo Bue Giuseppe)

2.la candidata **Adamo Giovanna** , il cui elaborato era identificato con il progressivo **5450** aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data **14 febbraio 2019** la sottocommissione era in grado di conoscere il **codice fiscale della candidata** sotto la voce file; (DMAGNN76H63A089M) . Il file veniva creato alle ore 19.05.51 e modificato alle ore 19:10:24, **a dimostrazione della sua modificabilità .Inoltre risultava la valutazione di “zero” al quinto quesito come se la risposta fosse mancante – la candidata invece aveva dato la risposta al quinto quesito, come dalla sua prova (atto prodotto). Da qui anche l'erroneità della valutazione della Commissione e l'approssimazione con la quale ha lavorato.** Inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09.(All 2 documenti informatici della candidata) **per cui non si comprende chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immodificabile**

3.la candidata **Calà Tiziana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4944 accertava che la scheda di valutazione non risultava datata anche se nella scheda di valutazione relativa al codice 4944 sotto il titolo “File” era indicato il codice fiscale della candidata. **Invero un sistema informatico funzionante registra la data della creazione del file. Tale mancanza lede il principio di trasparenza degli atti.**

Inoltre aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale di correzione del compito , si verificava che in data 22 marzo 2019, data di creazione del file da parte della



sottocommissione , ( in data successiva rispetto alla data di correzione avvenuta ufficialmente il 18 marzo 2019 giusta verbale n.6 prodotto) la stessa era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata riportato sotto la voce nome del file ; inoltre il verbale di correzione risultava datato 18 marzo 2019, ma la convocazione per la correzione era stata fissata per la data del 19 marzo 2019; infine risultava che in data 26 marzo 2019 il file della candidata Calà Tiziana veniva lavorato alle ore 15:14:30 e modificato alle ore 16:14:30, quindi in un momento successivo alla chiusura delle operazioni , a dimostrazione che il sistema non dava alcuna garanzia di immutabilità dopo la chiusura delle operazioni ufficiali (all.3).

4. il candidato **Chiarenza Vincenzo** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3666 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, (in data successiva alla correzione avvenuta il 24 febbraio 2019 giusta verbale n.13), la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato (CHRVN58D20Z103S )sotto la voce nome del file; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 15,17 , il giorno stesso della data di scioglimento dell’anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento; non si comprende allora chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell’anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immutabile (all.4)

5. il candidato **Genuardi Eucarpio** (sottocommissione 22) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5679 accertava che il verbale di correzione della prova era del 7 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 7 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato (GNRCRP80A07H269H) sotto la voce nome del file;; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 , il giorno stesso della data di scioglimento dell’anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento; non si comprende allora chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell’anonimato . Sicuramente la piattaforma non era immutabile (all.5) .

6. la candidata **Fascella Concetta** (sottocommissione 5) il cui elaborato era identificato con il progressivo 1258 accertava che il verbale della scheda di valutazione era datato l’8

**marzo 2019 ore 18:24:02 direttamente salvato come modificato ( non si sa la data di creazione) con il codice fiscale della candidata sotto il nome file (FSCCCT63D52B315P) , per cui a quella data la sottocommissione era in grado di conoscere il nominativo della candidata . Inoltre inverosimilmente il file relativo al verbale di esame della prova scritta risultava essere stato elaborato in data antecedente a quello della scheda di valutazione (da chi?) , il 15 febbraio 2019 ore 19:35:59 . Quindi prima è stata valutata la prova e poi individuata la griglia di valutazione ? Infine la valutazione della prova scritta della candidata Fascella risultava essere stata inserita nel sistema in data 26 marzo 2019 alle ore 16:10:12 il giorno stesso della data di scioglimento dell'anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento ; non si comprende chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma non era imm modificabile (all.6)**

7. la candidata **Federico Maria Luana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4967 accertava che nel verbale relativo alla scheda di valutazione era indicato il suo codice fiscale (FDRMLN74B56D960V) **e che lo stesso era sprovvisto di data. Non si comprende come possa un sistema informatico funzionante non registrare la data di creazione del file .**

Il verbale di correzione della prova scritta del 18 marzo 2019 (verbale n.6) veniva registrato in data successiva ( da chi?) **il 22 marzo 2019** alle ore 16:10:14 , quando le operazioni erano chiuse da giorni, e recava il codice fiscale della candidata per cui la Sottocommissione era in grado di ricondurre la prova alla candidata. Inoltre la prova scritta della candidata veniva registrata in data **26 marzo 2019 alle ore 16:02:24 in orario successivo allo stesso scioglimento ; non si comprende chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma consentiva l'accesso e non era imm modificabile (all.7)**

8. il candidato **Grasso Nicola** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7307 accertava che il verbale con a scheda di valutazione **non recava alcuna data di creazione del file , con vizio quindi del sistema** e violazine del rpincipio di trasparenza ; ma riportava comunque il suo codice fiscale (GRSNCL68S16C351I ) per cui la sottocommissione era in grado di risalire al nominativo del candidato ; anche il verbale dell'11 marzo 2018 non recava **alcuna data di reazione , ma il Codice fiscale; ; infine la prova scritta veniva registrata il 26 marzo 2019 alle ore 16:15:27, dopo l'orario di scioglimento dell'anonimato**

Valgono le criticità sopra riportate . **L'elaborato è stato lavorato dopo la chiusura ufficiale delle operazioni . La piattaforma non era imm modificabile (all.8)**

**Inoltre, inverosimilmente , in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti . Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità) (documentazione già prodotta.**

9. Il **candidato Guadagnino Maurizio** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7216 accertava che la scheda di valutazione era dell'1 marzo 2019; la stessa conteneva il suo codice fiscale sotto la voce file. Il verbale di valutazione **n.4 era del 26 febbraio 2019 e quindi antecedente alla creazione della scheda di valutazione** , per cui prima era stata corretta la prova e poi era stata elaborata la griglia di valutazione?. In ogni caso il file relativo alla valutazione della prova scritta non recava **alcuna data di creazione del file** – a dimostrazione dell'inefficienza del sistema informatico **che invece automaticamente deve elaborare una data per certificare la trasparenza delle operazioni** . Infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,12:44 in orario successivo all'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato **(all.9)**

Valgano le criticità sopra riscontrate . **Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .**

10. la candidata **Izzo Rosa** (sottocommissione 11) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4585 accertava che il verbale relativo alla scheda di valutazione era del 14 marzo 2019 ; **nella stessa data a distanza di 3 secondi** veniva elaborato anche il verbale di correzione della prova scritta ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione ed alla prova scritta elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 marzo 2019, **data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione ( 27 febbraio 2019** giusta verbale n.7) , **la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 14 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file;**

Anche per la stessa il verbale dei risultati della prova scritta veniva registrato in data 26 Marzo 2019 alle ore 16:13 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato (all.10)

11. la candidata **Maniaci Maria Tindara** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3659 accertava, dopo l'istanza di accesso agli atti (**non essendo la sua prova disponibile nella piattaforma polis online dove i candidati potevano seguire e consultare i verbali e gli adempimenti che li riguardavano**) che il verbale di correzione della prova scritta era datato **23 febbraio 2019** (verbale 12) ma era stato caricato successivamente in data 11 marzo 2019 , ad operazioni chiuse da tempo. (da chi?); **Orbene la stessa è stata esclusa anche se il punteggio assegnato al suo numero identificativo 3659 è pari a 51. Avendo ottenuto 20 nella prova di lingue per cui la stessa con il complessivo voto di 71 doveva essere ammessa alla prova orale .**

Nella griglia di valutazione registrata l'11 marzo 2019 è riportato il codice fiscale della candidata . La prova scritta veniva registrata il 26 marzo 2019 alle ore 16:16:30, dopo lo scioglimento dell'anonimato; il file quindi non era imm modificabile (all.11)

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , il 18 aprile 2019 la sottocommissione si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti . **Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).**

12. la candidata **Montalbano Maria Cristina** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 2319 accertava che il verbale della scheda di valutazione era del 26 febbraio 2019 e recava sotto la voce file della schermata "proprietà del documento" il Codice fiscale della candidata (MNTMCR69T51A089W) ; il verbale della prova scritta risultava informaticamente elaborato in data del **25 febbraio 2019** ( antecedente alla scheda di valutazione) , in ogni caso **successivo alla seduta del 22 febbraio 2019 (verbale n.5)**. Il file creato alle ore 13:42:56, **risultava modificato alle ore 13:44:10**. Il file relativo alla prova scritta risultava infine creato in data 26 marzo alle ore 15:11:07 dopo l'orario di chiusura dello scioglimento dell'anonimato la chiusura (all.12).

13. il candidato **Pidala' Francesco** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5428 accertava che la scheda di valutazione ed il verbale di correzione della prova scritta venivano lavorati informaticamente in data 21 marzo ( contestualmente

quindi alla seduta del 21 marzo , verbale n.12) e venivano salvati informaticamente in data 21 marzo 2019 **con il Codice fiscale del candidato** sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta risultava elaborato informaticamente in data successiva il 26 marzo 2019 alle 16 ,17:58 dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonomato . Valgano le superiori criticità (all.13).

14. **la candidata Pizzo Francesca Milena** (sottocommissione 27) **il** cui elaborato era identificato con il progressivo **6816** accertava che la scheda di valutazione ed il verbale di correzione della prova scritta erano lavorati informaticamente il 6 marzo 2019 data della seduta della sottocommissione (verbale 12) ed i relativi file, creati in pari data, riportavano sotto la voce “file” **il codice fiscale della candidata** , il cui nominativo era quindi conoscibile dalla sottocommissione prima dello scioglimento dell'anonomato . Inoltre il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16.12:22 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonomato.Si richiamano le suesposte criticità (all.14)

15- la candidata **Rinaldi Francesca** (sottocommissione 36) il cui elaborato era identificato con il progressivo 9045 accertava che la scheda di valutazione della scritta era creata in data **13 marzo** e riportava il codice fiscale della candidata ; il predetto **file risultava creato alle ore 5,38 del mattino (?)** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale del 13 marzo 2019 relativo alla valutazione della prova scritta lo stesso risultava datato successivamente alla correzione , **il 15 marzo 2019** , e conteneva il codice fiscale della candidata. Il risultato della prova scritta risultava lavorato informaticamente il 26 marzo 2019 alle ore 16:17:22 in orario successivo alla chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonomato, **per cui il file era accessibile e modificabile** . Valgano le superiori considerazioni critiche (all.15)

16. la candidata **Sardo Concetta** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5210 accertava che **la scheda di valutazione risultava creata il 22 febbraio 2019, in data successiva a quella del 19 febbraio 2019 fissata per la valutazione della prova scritta , quindi ad operazioni chiuse (verbale n.1) ; non si sa quando sia stato lavorato informaticamente e creato il file relativo al verbale n.1 di valutazione della prova , che non reca alcuna data, con evidente disfunzione del sistema; lo stesso conteneva il codice fiscale del candidato (SRDCCT71S46A089L) .** Infine il file relativo ai risultati della prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,14,

dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato . Valgano le superiori criticità .(all.16)

17. candidata **Maddalena Carmen Silveria** (sottocommissione 25) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6177 accertava che il verbale con la scheda di valutazione era stato creato in data **18 febbraio 2019 dopo la creazione del file relativo alla seduta di correzione della prova scritta, creato il 15 febbraio 2019** (quindi prima è stato corretto il compito e dopo è stata creata la scheda di valutazione?) . **Inoltre il file del 15 febbraio 2019 relativo alla prova scritta risulta modificato a distanza di parecchi giorni , in data 11 marzo 2019 ( a dimostrazione dell'accessibilità e modificabilità dei file inseriti nel sistema); in ogni caso i file venivano lavorati dopo le operazioni di correzione avvenute il 14 febbraio 2019 (verbale n.2)**

**Infine i risultati della prova venivano registrati informaticamente in data 26 marzo 2019 alle ore 16.12 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato (All 17)**

18. il candidato **Tabbì Rocco** (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5769 accertava che il verbale di correzione della prova scritta **era stato creato il 15 marzo 2019** successivamente alla seduta della sottocommissione, del 6 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” risultava **il suo codice fiscale** sotto il titolo file ; inoltre la scheda di valutazione risultava creata in data 11 marzo 2019 , successivamente alla seduta **del 6 marzo**; anche su questo file era indicato il codice fiscale del candidato. Infine i risultati erano informaticamente lavorati il 26 marzo 2019 alle ore 16:13:57 successivamente all'orario di chiusura dello scioglimento dell'anonimato. Si rinvia alle superiori criticità (all.18)

19 **la candidata Giuliana Maria Teresa** (sottocommissione 11 ) identificata con il progressivo 4967 accertava che la scheda di valutazione ed il verbale della prova scritta risultavano informatizzati in data 1 marzo 2019 , giorno della seduta della sottocommissione ( verbale n. 8) ; in entrambi i file risultava il codice fiscale della candidata cui la sottocommissione poteva quindi accedere; inoltre i risultati risultavano registrati in data 26 marzo 2019 alle ore 16:10:04, dopo al chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato.

In sintesi :

a) per tutti i candidati già al momento della redazione della scheda di valutazione e della verbalizzazione della valutazione **le sottocommissioni erano in grado di risalire al nominativo del candidato in quanto i file originali riportavano il codice fiscale del candidato ;**

b) quasi tutti i file relativi alle sedute delle sottocommissioni convocate per le valutazioni degli scritti **sono stati creati o modificati in date successive alle stesse operazioni di valutazione, come indicate dai verbali, e dopo la chiusura di detti verbali . Non si comprende chi abbia quindi lavorato a questi dati ad operazioni concluse . Sicuramente i file erano accessibili .**

c) quasi tutti i file relativi alle schede di valutazione ed al verbale della valutazione risultano **modificati in orari successivi alla loro creazione, mentre il sistema doveva garantire l'immodificabilità degli stessi , una volta concluse e chiuse le operazioni della sottocommissione .**

d) per tutti i candidati i relativi file contenenti i risultati , **sono stati creati e lavorati dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato** (da chi?), per cui gli stessi erano accessibili e modificabili .

e) a seguito di accesso agli atti il MIUR ha consegnato ai ricorrenti ( atti prodotti) la copia conforme all'originale delle rispettive prove; **senonchè tali documenti conformi agli originali riportano i dati identificativi dei candidati (atti prodotti) ;** del resto il codice fiscale era registrato durante le operazioni di voto per cui è possibile che il sistema automaticamente abbia elaborato in sede di apertura dei relativi file della prova , anche **gli altri dati identificativi** del candidato (consentendone la visualizzazione anche alle sottocommissioni) . In ogni caso il **MIUR non ha prodotto né ha consegnato in sede di accesso la prova “anonima” del candidato” , per cui non è stata fornita la prova contraria e cioè che l'anonimato sia stato effettivamente rispettato .**

f) in alcuni casi le sedute sono state **riaperte il 18 aprile 2019 ,** dopo lo scioglimento dell'anonimato ed i punteggi sono stati attribuiti conoscendo i dati identificativi dei candidati .

g) Il TAR Lazio in tempi recenti con sentenza ha disposto l'acquisizione del codice sorgente **ritenendo rilevante detta acquisizione ai fini dell'accertamento della sicurezza del sistema che comunque per quanto fin qui esposto non ha garantito né**

**l'inaccessibilità dopo le operazioni, né l'immodificabilità e quindi l'anonimato delle prove concorsuali .**

---

**III) sulle cause di incompatibilità di alcuni componenti; violazione del d.m. n. 96/2016 ; violazione dell'art.15 e dell'art. 16, co. 2, lett. d) del d.m. 3 agosto 2017 n. 138, violazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere, sviamento di potere ; violazione artt.3 e 97 cost**

**a) La Dott.ssa Francesca Busceti** componente della sottocommissione 18 risulta contestualmente presente alla seduta che si è svolta a Roma del 25 gennaio 2019 dalle ore 10.36 alle ore 13.00 e di cui al verbale n.3 della Commissione plenaria per il corso- concorso per il reclutamento dei dirigenti e ad un seminario di formazione che si è svolto a Napoli , nella stessa data del 25/1/2019 ed agli stessi orari ( gennaio 2019 ed allo stesso orario (all.24 e all 25) . La stessa tra il gennaio ed febbraio 2019 **partecipava a numerosi corsi di formazione e seminari, alcuni organizzati dai sindacati, aperti in alcuni casi anche agli aspiranti dirigenti scolastici (all.26); alcuni partecipanti ai corsi risultano tra i vincitori del concorso**

**b) Il dott. Angelo Francesco Marcucci** partecipava e collaborava al corso di preparazione per il concorso a Dirigente scolastico **dell'1 dicembre 2017** organizzato dall'Istituto paritario Luigi Stefanini (all.27)

**c) la Dott.ssa Davoli Elisabetta** componente della sottocommissione 11 partecipava ed organizzava corsi di formazione cui potevano partecipare anche gli aspiranti al ruolo di dirigente scolastico (all.28 CD)

Ne deriva la violazione delle disposizioni di legge, come riportate in epigrafe relative all'incompatibilità dei commissari suddetti, la cui presenza ha inficiato non solo la seduta plenaria, ma anche le sedute delle singole sottocommissioni cui hanno partecipato (11, 12 e 18) incidendo sulle conseguenti valutazioni dei candidati ed invalidandone le operazioni

**Indicazione dei controinteressati** : tutti i 40rocla ammessi con DDG n. 395 del 27 marzo 2019 di cui al 40roclaim elenco allegato e successive integrazioni, allo svolgimento della prova orale del corso- concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG 1259/2017 -per il ricorso introduttivo



Tutti i docenti ammessi con del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 e con decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

Tutti i docenti di cui al Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di approvazione in via definitiva e rettificata della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, nonché di cui all'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019; nonché di cui al decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato; nonché di cui all'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019 ed alle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 ed infine di cui alla [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#), per i ricorsi con motivi aggiunti

Tutti i docenti ammessi con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca –Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione n. 1357 del 12 agosto

2021 ed inseriti nel relativo allegato contenente la graduatoria interamente rettificata per il terzo ricorso per motivi aggiunti ( ottobre 2021) ; Tutti i docenti eventualmente inseriti a seguito di rettifiche negli avvisi per ulteriori assegnazioni nei ruoli regionali USR Sicilia

**Indicazioni sulla consultazione** :lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

**Provvedimento che autorizza la notificazione a mezzo di pubblici 42roclaim :**

Decreto del Presidente del TAR Lazio Terza bis n. 4259 pubblicato in data 29/11/2021 , allegato, con il quale si autorizza ai sensi dell'art.49 c.p.a. e con le modalità e nei termini di cui all'ordinanza del Tar Lazio n. 836/2019 la pubblicazione per pubblici entro 30 giorni attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e dell'USR (Sicilia) **entro il 28 dicembre 2021**

**Testo del ricorso introduttivo del 27 maggio 2019, testo del ricorso per motivi aggiunti del 4 luglio 2019 e del ricorso per motivi aggiunti del 4 ottobre 2019, del ricorso per motivi aggiunti del 21 ottobre 2021 :** allegati al presente avviso

**Si chiede pertanto a Codesto spett.le MIUR ed a codesto spettabile USR Sicilia di procedere con urgenza ed entro il giorno 28 dicembre 2021 agli adempimenti richiesti dal TAR Lazio e da questo patrocinio**

**Palermo – Roma 20/12/2021**

Avv. Nadia Spallitta